

Regolamento organizzativo e didattico del corso di dottorato di ricerca:

FILOSOFIA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del corso di dottorato di ricerca in FILOSOFIA (d'ora in avanti denominato più brevemente "corso").

Articolo 2

Obiettivi formativi, organizzazione del corso e articolazione in curricula

1. Il corso ha lo scopo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione (anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività) nei seguenti ambiti disciplinari:

- temi e problemi essenziali della filosofia teoretica, della metafisica, della storia della filosofia e della storia della scienza nell'interazione con le scienze formali e naturali;
- avanzate ricerche teoriche e sperimentali nell'ambito della filosofia del linguaggio e della filosofia della mente;
- metodologie della ricerca storico-filosofica e teoretica per la ricostruzione e la critica delle fonti antiche e moderne;
- tematiche dell'etica teorica ed applicata, della filosofia politica e sociale con particolare riferimento a problemi di filosofia delle scienze sociali e ambientali;
- ricerche in ambito estetico e loro interazioni con il mondo letterario ed artistico.

La formazione scientifica dottorale prepara non solo alla carriera universitaria, ma anche a diverse attività professionali altamente qualificate: editoria, gestione di biblioteche o musei anche a carattere scientifico, mostre, premi letterari ed altre attività culturali che richiedano particolari competenze in campo estetico, letterario e storico-artistico,

centri stampa e/o di comunicazione intermediale, servizi di pubbliche relazioni, direzione del personale (settore amministrativo) in aziende private, organizzazione di corsi di aggiornamento nel campo della bioetica, dell'etica ambientale e più in generale dell'etica applicata, diretti in particolare agli operatori sanitari e degli altri settori interessati, consulenza scientifica strutturale e continuata per la convalida di protocolli sperimentali nella ricerca medico-cognitiva, consulenza scientifica in e ll'ambito delle *Environmental Humanities* e delle politiche green.

2. Il corso è articolato nei seguenti curricula:

I. Curriculum Filosofia analitica e scienze empiriche

Questo curriculum si incentra sullo studio del nesso tra filosofia e scienze empiriche, con particolare riguardo all'individuazione, all'analisi e alla possibile risoluzione di problemi di rilevanza teorico-filosofica. Dal punto di vista metodologico viene privilegiato l'approccio dell'analisi epistemologico-concettuale, con particolare riguardo alla filosofia delle scienze naturali, delle scienze cognitive e neuro-cognitive e al loro sviluppo storico. Tra i temi trattati figurano la relazione tra mondo umano e natura, la metafisica delle scienze empiriche, il problema mente-corpo, lo studio del linguaggio e dei sistemi di comunicazione umana e animale, il nesso tra naturalismo e normatività, il rapporto tra razionalità ed emozioni. A coloro che si candidano si richiede una buona conoscenza dell'inglese, la capacità di comprendere testi di filosofia contemporanea di matrice analitico-scientifica, la disponibilità a recarsi all'estero per svolgere periodi di formazione e l'attitudine alla rigorosa organizzazione della propria ricerca.

Obiettivo di questo curriculum è la formazione di profili in grado di analizzare con rigore problemi filosoficamente complessi, proponendo posizioni originali e ben strutturate sul piano argomentativo, secondo gli standard internazionali.

II. Curriculum Storia della filosofia e pensiero critico

Questo curriculum s'impenna sulla sinergia fra la ricerca storico-filosofica e l'analisi critica dei concetti e dei problemi del pensiero filosofico. Dal punto di vista metodologico il curriculum prevede l'affinamento di competenze nella ricerca filologica, nell'ermeneutica testuale e nelle più avanzate tecnologie di Digital Humanities per lo sviluppo di rilevanti ricerche

- a) nella storia delle idee filosofiche dall'antichità all'età contemporanea;
- b) nei dibattiti in ambito etico-politico, dalla biopolitica alle teorie del conflitto e ai problemi socio-ambientali;
- c) negli sviluppi dell'estetica, non solo legata alla teoria delle arti, ma anche considerata come strumento di accesso alle questioni della natura e del paesaggio;

d) nelle indagini sulla corporeità, negli studi di genere e nelle ricerche sulle passioni quali agenti dei comportamenti e delle norme di condotta sociale.

A coloro che si candidano si richiedono competenze linguistiche diversificate. Nel caso di progetti di ricerca sull'antichità greca, tardo imperiale e sul pensiero medievale è indispensabile la conoscenza del greco e/o del latino. Sono in generale richieste:

- competenze linguistiche adeguate per una rigorosa esegesi delle fonti indicate nel progetto di ricerca;
- la disponibilità a recarsi all'estero per svolgere periodi di formazione;
- l'attitudine alla rigorosa organizzazione della propria ricerca.

Obiettivo di questo curriculum è la formazione di profili in grado di affrontare, con rigore storico-esegetico e capacità critico-analitica, problemi filosoficamente complessi, proponendo posizioni originali e ben strutturate sul piano argomentativo, secondo gli standard internazionali.

3. L'attività formativa è organizzata in:

- a) attività formative comuni, volte a fornire competenze relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica, consolidare le conoscenze di base per il perseguimento degli obiettivi formativi del corso, nonché approfondire le conoscenze specifiche necessarie per lo sviluppo e il completamento dei progetti di ricerca;
- b) attività formative specifiche, approvate dai tutor e dal Collegio dei docenti, volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità richieste in ambito teorico e pratico-sperimentale grazie alla frequenza di istituzioni di ricerca altamente specializzate o all'attività di ricerca in archivi elevata qualificazione scientifica in Italia o all'estero;
- c) verifiche annuali individuali e collegiali relative allo stato dell'arte dei progetti di ricerca.

Articolo 2 bis

Assicurazione della qualità dei corsi di dottorato di ricerca

1. Come previsto dalla normativa vigente (D.M. n. 226/2021, art. 1, comma 3, lettera f), il percorso del Dottorato di Ricerca in Filosofia si realizza nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità specifico, finalizzato a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione e lo sviluppo professionale delle dottorande e dei dottorandi.

2. In particolare, il corso si è dotato di un sistema di assicurazione della qualità relativo ai requisiti per la progettazione dei corsi, la pianificazione e l'organizzazione delle attività

formative e di ricerca, nonché il monitoraggio e il miglioramento delle stesse, in linea con gli standard e le linee guida per l'assicurazione della qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA) e le indicazioni fornite dal modello di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari predisposto dall'ANVUR, e coerentemente con le indicazioni inserite nelle specifiche linee guida per l'assicurazione della qualità dei corsi di dottorato di ricerca definite dal Presidio della Qualità di ateneo (PQA).

3. Per l'implementazione del sistema di assicurazione della qualità il collegio dei docenti individua, secondo quanto suggerito nelle linee guida predisposte dal PQA, un Gruppo di Riesame (GdR) che supporta il Coordinatore nelle attività di monitoraggio annuale, nonché nella predisposizione dei documenti correlati, concorrendo alle attività di autovalutazione, riesame e miglioramento previste dal Sistema AVA. Il GdR è composto dal Coordinatore, almeno due docenti appartenenti al Collegio e un rappresentante degli iscritti al corso. Le finalità del GdR comprendono la valutazione e la rielaborazione periodica del progetto formativo e della pianificazione e organizzazione delle attività del corso alla luce delle indicazioni fornite, anche attraverso questionari e incontri dedicati, da dottorandi e parti interessate; dei dati e degli indicatori statistici disponibili; del risultato di confronti interni al collegio, al dipartimento e all'ateneo; e di qualsiasi altro elemento ritenuto utile e funzionale al miglioramento del corso.

Articolo 3

Composizione del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti del corso è composto:

- a) dai docenti universitari individuati nella proposta di attivazione;
- b) da due rappresentanti degli iscritti al corso, che partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale.

2. La sostituzione di componenti o l'ingresso di ulteriori membri nel Collegio, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa, è proposta dal Collegio al Consiglio di Dipartimento e formalizzata con decreto del Direttore del Dipartimento.

3. I componenti di cui alla lettera b) sono individuati mediante procedura elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli iscritti al corso (esclusi quelli in cotutela iscritti in via principale in una università estera) al momento dell'indizione della procedura elettorale, per la quale si applica l'art. 41, comma 6 dello statuto di Ateneo, in base al quale il *quorum* di validità

della votazione è pari al 15% degli aventi diritto di voto. L'atto di indizione fissa le ulteriori regole della procedura.

4. Il mandato dei componenti di cui alla lettera b) dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo corso, ovvero alla cessazione dell'iscrizione qualora tale cessazione si verifichi prima del termine del ciclo formativo. Alla cessazione dalla carica di uno o di entrambi i rappresentanti, per qualunque motivo avvenuta, il Direttore del Dipartimento procede all'indizione di una nuova procedura elettorale per la ricostituzione della rappresentanza.

Articolo 4

Attribuzioni e modalità di funzionamento del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti:

- a) elegge al suo interno il proprio Coordinatore;
- b) organizza l'offerta formativa, sovrintendendo alla gestione da parte dei supervisor e dei co-supervisor dell'attività scientifica e didattica degli iscritti al corso;
- c) propone al Rettore la sottoscrizione di convenzioni di cotutela di tesi con atenei stranieri ai fini del rilascio di doppio titolo di dottore di ricerca;
- d) propone al Consiglio di Dipartimento accordi di collaborazione o partnership con Università e/o Enti di ricerca italiani e stranieri;
- e) delibera in ordine alle valutazioni sull'attività di dottorande e dottorandi;
- f) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi, poi nominate con Decreto Rettorale;
- g) delibera in ordine alla designazione dei valutatori delle tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominati dal Direttore del Dipartimento;
- h) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominate con Decreto Rettorale;
- i) riferisce al Consiglio del Dipartimento in merito all'organizzazione e alle attività del corso;
- j) propone al Consiglio del Dipartimento l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
- k) propone al Rettore, ai sensi dell'articolo 10 comma 6 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, eventuali modifiche o integrazioni al bando per l'accesso;
- l) propone al Consiglio del Dipartimento la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati;
- m) propone al Consiglio del Dipartimento l'adozione del presente regolamento, nonché le sue successive modifiche e integrazioni;
- n) propone al Consiglio del Dipartimento le modifiche o integrazioni della propria composizione.

2. Il Collegio dei docenti si riunisce, in presenza o secondo le norme contenute nel Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle adunanze telematiche degli organi collegiali, in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti; di regola, secondo un calendario prestabilito, almeno ogni due mesi e comunque ogniqualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione stessa, con l'ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza.

3. Le riunioni del Collegio dei docenti sono presiedute dal Coordinatore o, in sua assenza, dal Vice Coordinatore o, in sua assenza, dal/la docente ordinario/a più anziano/a presente alla seduta; esse sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente e intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto la propria assenza né di eventuali componenti esteri del collegio dei docenti, e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

4. Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Ateneo preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.

5. Alle sedute del Collegio dei docenti non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Coordinatore dispone l'invito e il Collegio dei docenti lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

5.a) La componente amministrativa dell'Ufficio Ricerca del Dipartimento partecipa alle riunioni del Collegio dottorale per il supporto e la verbalizzazione, senza il diritto di voto.

6. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

Articolo 5

Accesso al corso

1. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al corso si svolge con la seguente modalità per entrambi i curricula:

-
- valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+30);
 - durante il colloquio orale saranno accertate le competenze linguistiche dei candidati secondo quanto indicato nel bando.

Articolo 6

Supervisori e co-supervisori

1. Il Collegio assegna a ciascun/a dottorando/a un supervisore ed eventualmente uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti anche tra soggetti esterni al Collegio, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo. Il Collegio approva i nominativi dei supervisori/co-supervisori entro l'inizio dell'anno accademico del corso dottorale.

2. Le principali funzioni e responsabilità di supervisori e co-supervisori sono:

- a) Indirizzare l'attività scientifica e l'esperienza formativa dei dottorandi assegnati;
- b) Concordare, insieme a ciascun dottorando, il piano formativo da sottoporre all'approvazione del Collegio dei docenti;
- c) Verificare e validare la relazione annuale sulle attività di ciascun dottorando da sottoporre al Collegio dei docenti in sede di verifica del profitto;
- d) Valutare i papers frutto della frequenza dei seminari formativi del corso dottorale.
- e) Verificare e validare la relazione finale sull'attività complessiva dei dottorandi candidati al titolo di dottore di ricerca.

Articolo 7

Piani formativi dei dottorandi

1. Il piano formativo contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca di ogni dottorando/a e dei relativi programmi di attività per ogni anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria, è sottoposto da ciascun dottorando/a, d'intesa con il proprio docente guida, all'approvazione del Collegio dei docenti secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- a) Ciascun dottorando consegna al Coordinatore del dottorato la proposta del Piano formativo entro i primi due mesi dall'avvio dell'anno di corso cui si riferisce il piano;
- b) il Collegio, acquisiti i piani formativi, ne delibera l'approvazione con eventuali modifiche nella prima riunione utile del Collegio medesimo.

2. I piani formativi, approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio dei docenti, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi.

Articolo 8

Verifiche del profitto

1. Il Collegio dei docenti verifica l'assolvimento degli obblighi formativi e il raggiungimento degli obiettivi definiti nei piani formativi secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- a) Al termine di ciascun anno di corso si svolgono le valutazioni dei papers relativi alle attività formative e delle altre attività svolte; la valutazione dei papers è effettuata dai coordinatori delle attività seminariali e dal supervisore ed eventuale co-supervisore;
- b) Al termine di ciascun anno di corso è altresì accertato lo stato dell'arte delle ricerche dottorali tramite una relazione in presenza di componenti del Collegio dei docenti e/o di studiosi italiani e stranieri;
- c) a valle di queste valutazioni, il Collegio si riunisce e, acquisita anche la relazione annuale, verificata e validata dal docente guida, delibera in merito all'adempimento degli obblighi definiti dal Piano formativo e all'ammissione all'anno successivo;
- d) Per il terzo anno di corso l'eventuale valutazione positiva del Collegio è da intendere come azione preliminare all'indicazione di due valutatori italiani e/o stranieri esterni al Collegio dei docenti e all'Ateneo e/o Atenei di afferenza del dottorato (vedi art. 11 Esame finale);
- e) A seguito delle valutazioni esterne, il Collegio indica la composizione della Commissione per l'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca (vedi art. 11 Esame finale).

2. Qualora una verifica risulti parzialmente negativa, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi, il Collegio dei docenti può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica annuale del profitto. Tale ripetizione ha luogo in data differita per non più di due mesi rispetto alle tempistiche di cui al comma 1 e per una sola volta nel triennio di corso. Qualora tale caso si verifichi per una posizione con borsa, all'atto della ricezione del verbale del Collegio con cui è disposto il differimento della verifica annuale l'amministrazione procede immediatamente alla sospensione della borsa, la cui erogazione, comprensiva degli eventuali arretrati, riprende al momento dell'acquisizione del verbale con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.

3. In caso di giudizio negativo definitivo, il Collegio delibera la decadenza del/la dottorando/a dal corso e il diritto alla fruizione della eventuale borsa di studio cessa dalla data di tale delibera. L'esclusione dal corso è quindi disposta con provvedimento del Dirigente competente.

4. In presenza di una valutazione negativa da parte di uno dei due valutatori esterni, Il Collegio dei docenti può decidere di sottoporre la tesi del candidato alla valutazione di un terzo valutatore esterno con comprovata esperienza nell'ambito tematico della tesi in questione.

5. Nel caso di valutazione negativa, condivisa da due valutatori esterni, il dottorando non può accedere alla prova finale di dottorato, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal corso.

Articolo 9

Adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici

1. Per lo svolgimento delle loro attività, tutti gli iscritti al corso sono tenuti ad osservare le seguenti indicazioni:

a) le opzioni di frequenza di corsi/seminari presso Roma Tre non rientranti nell'offerta formativa dottorale per l'anno in corso devono essere formalizzate con comunicazione inviata ai relativi coordinatori;

b) Le richieste di autorizzazione alla partecipazione a scuole/corsi/seminari fuori sede, vistate dal tutor, devono essere trasmesse alla Segreteria dell'Area Ricerca del Dipartimento;

c) Le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno in Italia, vistate al tutor, devono essere trasmesse alla Segreteria dell'Area Ricerca del Dipartimento almeno 15 giorni prima della partenza;

d) Le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno all'estero inferiori a 6 (sei) mesi, vistate dal tutor, devono essere trasmesse alla Segreteria dell'Area Ricerca del Dipartimento almeno 15 giorni prima della partenza. Le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno all'estero superiori a 6 (sei) mesi, vistate dal tutor, devono essere trasmesse alla Segreteria dell'Area Ricerca del Dipartimento almeno 45 giorni prima della partenza;

e) Le richieste di autorizzazione a svolgere attività lavorativa da parte di coloro che non usufruiscono di borsa devono essere consegnate alla Segreteria dell'Area Ricerca del Dipartimento almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività.

2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile devono essere osservate le disposizioni e le procedure vigenti presso il Dipartimento sede del corso di dottorato.

Articolo 10**Budget per l'attività di ricerca dei dottorandi**

1. Per ciascuno dei tre anni di corso, tutti gli iscritti usufruiscono di un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, determinato nella misura del 10% dell'importo annuo lordo percipiente. Tali somme possono essere utilizzate, a seguito di autorizzazione del Collegio, per le seguenti spese:

- a. Missioni in Italia e all'estero;
- b. Iscrizione a convegni, seminari ecc., anche svolti online, comprese eventuali quote associative individuali qualora queste comportino un vantaggio economico sul costo di iscrizione;
- c. Organizzazione di convegni e seminari di chiaro interesse scientifico per il corso di dottorato, anche attraverso la condivisione di fondi;
- d. Acquisto di volumi e articoli, sia in formato cartaceo che digitale;
- e. Materiali di consumo per la ricerca (per es. supporti audiovisivi, materiale di cancelleria, elettrico, elettronico, riproduzioni analogiche e digitali);
- g. Spese di pubblicazione, di revisione e di traduzione di articoli scientifici e della tesi;
- h. Formazione specifica finalizzata alla ricerca (per es. corsi di lingue);
- i. Eventuali altri beni o servizi che risultino, a giudizio del Collegio, funzionali allo svolgimento della ricerca, purché compatibili con le disposizioni normativo-contabili vigenti.

Articolo 11**Esame finale**

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph.D.", è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.

2. La tesi, consegnata unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori, che possono appartenere a istituzioni estere o internazionali, sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore del Dipartimento, su proposta formulata dal Collegio dei docenti, entro il nono mese dell'ultimo anno di corso. La tesi viene presentata al Collegio dei docenti, che la invia ai valutatori entro il dodicesimo mese dell'ultimo anno di corso. I valutatori

esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei Docenti ed entro il mese successivo, il proprio giudizio analitico scritto sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo di tre o sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Il Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Rettore la composizione della Commissione di esame finale. Al dottorando e all'Ufficio Ricerca Nazionale è data tempestiva comunicazione in ordine alla sua ammissione all'esame finale, o in ordine al rinvio del termine per la discussione della tesi.

3. Trascorso l'eventuale periodo di tre o sei mesi, di cui al comma 2, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata di un nuovo giudizio scritto dei medesimi valutatori, formulato tenendo conto delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate, trasmesso entro 30 giorni dalla ricezione della nuova versione della tesi al Collegio dei docenti, che ne dà tempestiva informazione al/la dottorando/a ed all'Ufficio Ricerca Nazionale.

4. Entro un mese dalla data di conclusione del corso o entro il mese successivo al termine previsto per il nuovo giudizio dei valutatori di cui al comma 3, il/la dottorando/a deposita la versione definitiva della tesi, in formato elettronico, presso l'Ufficio Ricerca Nazionale.

5. In caso di giudizio dei valutatori che non prevede il rinvio di cui al comma 3, la tesi, con delibera del Collegio dei docenti, è ammessa alla discussione pubblica, da tenersi entro il sei mesi dalla conclusione del corso. Nel caso di rinvio di cui al comma 3 la discussione pubblica si tiene, rispettivamente, entro nove o dodici mesi dalla conclusione del corso. La tesi non può comunque essere discussa prima della conclusione dell'ultimo anno del triennio di corso.

6. La discussione pubblica delle tesi si svolge davanti ad una commissione nominata con decreto del Rettore su proposta formulata dal Collegio dei docenti. La commissione è costituita, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri ed è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 2, comma 4. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.

7. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.

8. L'esame finale non può essere ripetuto.

9. Le attività formative svolte sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).

10. Con disposizione del Dirigente competente, su proposta del Collegio dei docenti, è esclusa la possibilità di sostenere l'esame finale quando:

- non siano stati rispettati i termini previsti dal presente articolo per la presentazione della tesi al Collegio dei docenti e ai valutatori, e non sia stata presentata idonea giustificazione entro i 10 giorni successivi al rispettivo termine;
- non sia stato sostenuto l'esame finale nella data prevista per la discussione, e non sia stata presentata idonea giustificazione entro i 10 giorni successivi.

11. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo e diverse composizioni della commissione di cui al comma 6.

Articolo 12

Norme finali

1. Il presente regolamento è predisposto dal Collegio dei docenti del corso ed è approvato dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio.